

## I. Informazioni Generali

1. Le presenti Condizioni di fornitura si applicano a tutti i ricambi, servizi e prestazioni resi dal Service Center MIKRON. Eventuali deroghe, modifiche, integrazioni e/o diverse condizioni generali dell'Acquirente saranno valide soltanto se concordate e se espressamente accettate per iscritto da MIKRON.
2. In mancanza di altri accordi, per la fornitura di macchine valgono le "Condizioni generali di vendita e fornitura per macchine ed impianti"; per i lavori di montaggio valgono le "Condizioni di montaggio" nonché i listini prezzi della MIKRON vigenti al momento della fornitura delle prestazioni.
3. Le presenti Condizioni di fornitura Ricambi sono altresì disponibili sul sito <http://www.mikron.com/terms-and-conditions/>.

## II. Conclusione del Contratto

1. Tutti gli ordini e le dichiarazioni tra MIKRON e l'Acquirente, come le modifiche agli stessi devono essere in forma scritta e firmati da MIKRON per la loro validità.
2. Le offerte MIKRON e suoi allegati hanno solo valore indicativo per l'Acquirente. Esse non costituiscono un accordo sulle caratteristiche né accettazione a prestare una garanzia qualitativa della merce o delle prestazioni descritte. Il contenuto delle offerte e degli allegati non può essere divulgato a terzi senza il consenso scritto di MIKRON.

## III. Oggetto della fornitura

1. MIKRON è vincolata a fornire i ricambi, i servizi e/o le prestazioni esclusivamente secondo i termini e le condizioni indicate nelle presenti condizioni e nel contratto, rispettivamente nella conferma d'ordine di Mikron.
2. Eventuali richieste di modifica da parte dell'Acquirente dovranno essere formulate per iscritto. MIKRON si riserva la facoltà di accettare tali richieste previa verifica della loro realizzabilità. I costi e gli oneri necessari per apportare le modifiche sono ad esclusivo carico dell'Acquirente. MIKRON e l'Acquirente determineranno il nuovo termine di consegna in considerazione delle tempistiche per la realizzazione delle modifiche.
3. Per ordini inferiori a CHF 200 verrà fatturato all'Acquirente un importo pari a CHF 200. -

## IV. Norme di sicurezza e conformità

1. Tutti i ricambi MIKRON sono conformi alle norme applicabili vigenti nell'Unione Europea. In caso di forniture fuori dallo spazio UE o di ricambi speciali l'Acquirente dovrà informare MIKRON per iscritto, entro e non oltre il momento di conferimento dell'ordine, in merito a eventuali norme e disposizioni diverse. Eventuali richieste di modifica segnalate per tempo verranno eseguite da MIKRON a costi e rischio dell'Acquirente e sempre che si possa mantenere i criteri di sicurezza secondo le vigenti disposizioni di legge.
2. L'Acquirente dovrà farsi carico di tutti i costi relativi o connessi a modifiche, forniture integrative o provvedimenti correttivi qualora ometta di informare MIKRON in merito a norme e disposizioni diverse vigenti nel proprio Paese o in relazione alla necessità di fornire ricambi speciali oppure rilascia informazioni false o errate al momento del conferimento dell'ordine. Qualsiasi modifica, integrazione o intervento eseguito da terzi per conto dell'Acquirente comportano la decadenza della responsabilità e della garanzia di MIKRON. In ogni caso MIKRON non è responsabile per difetti di conformità che l'Acquirente conosceva o non poteva ignorare al momento della conclusione del contratto.

## V. Prezzi e Pagamenti

1. Se non diversamente concordato, tutte le forniture di MIKRON verranno fatturate in base ai prezzi e nella valuta vigenti presso MIKRON al momento della spedizione.
2. In mancanza di accordi sulla clausola INCOTERMS (edizione 2010) applicabile, tutti i prezzi si intendono imballaggio escluso, senza IVA, con resa Free Carrier sede di MIKRON SA Agno (FCA INCOTERMS 2010) e senza spese di montaggio o spese accessorie di alcun tipo. L'Acquirente si fa carico delle spese di assicurazione, imballaggio, dazi doganali, delle imposte e tutti gli oneri di qualsiasi natura dovuti al di fuori del Paese di produzione e relativi all'operazione di fornitura; eventualmente queste voci dovranno essere rimborsate a MIKRON, dietro presentazione dei giustificativi corrispondenti, nel caso in cui essa sia tenuta a versarli anticipatamente.
3. Se non diversamente concordato per iscritto tutte le spese relative ad accrediti, garanzie bancarie, incassi, riscossione di documenti, bolli cambiali ecc. sono a carico dell'Acquirente.
4. Se non diversamente concordato per iscritto o indicato nella conferma d'ordine, il prezzo d'acquisto deve essere accreditato sul conto bancario di MIKRON al più tardi entro la data di spedizione, senza alcuna deduzione e nella valuta di corso legale in tale sede. In caso di forniture parziali sono dovuti i pagamenti parziali corrispondenti.

5. In caso di mancato pagamento, trascorsi 10 giorni dalla spedizione della merce, l'Acquirente è in mora senza ulteriore preavviso. L'Acquirente in mora dovrà pagare gli interessi al tasso di sconto della Banca Nazionale Svizzera più cinque punti percentuale a decorrere dalla data di scadenza in fattura. La MIKRON è inoltre esonerata dall'adempimento dei suoi obblighi fino al ricevimento dei pagamenti dovuti.
6. Se MIKRON viene a conoscenza di un peggioramento sostanziale della situazione economica dell'Acquirente, o qualora fossero rilevati elementi pregiudizievoli di qualsivoglia natura a carico del medesimo, la MIKRON potrà richiedere acconti o garanzie, a titolo integrale o parziale, oppure recedere dal contratto e trattenere gli acconti ricevuti dall'Acquirente a titolo di compensazione della prestazione o della parte di essa già eseguita, fatto salvo la richiesta di risarcimento dei danni eventualmente patiti.
7. Non è permesso all'Acquirente effettuare ritenzioni di pagamenti o compensare eventuali contropartite contestate dalla MIKRON né rivendicare diritti di ritenzione sulla fornitura o relativamente ad essa.
8. Gli acconti versati non sono soggetti a interessi e non sono penali il cui deposito autorizza l'acquirente a recedere dal contratto di fornitura.
9. Se nelle operazioni a credito, l'Acquirente non onora i propri pagamenti rateali, alle scadenze pattuite, l'intero debito residuo diverrà immediatamente esigibile.

## VI. Passaggio del rischio e riserva di proprietà

1. Se non diversamente concordato, il rischio di perimento e di deterioramento accidentale nonché di danneggiamento causato da o all'oggetto di fornitura passa all'Acquirente secondo la clausola Free Carrier sede di MIKRON (FCA INCOTERMS 2010). Lo stesso vale per consegne parziali o consegne posticipate dall'Acquirente o per altre cause non imputabili a MIKRON.
2. In conseguenza del passaggio del rischio l'Acquirente diventa custode dell'oggetto della fornitura e sarà quindi responsabile di tutti i danni allo stesso o a terzi. La perdita o il deterioramento dell'oggetto della fornitura sopraggiunti successivamente al trasferimento dei rischi all'Acquirente non libera quest'ultimo dal pagamento del prezzo.
3. L'oggetto della fornitura deve essere preso in consegna dall'Acquirente anche se presenta difetti, salvo restando i diritti derivanti dalla garanzia di cui al paragrafo VIII delle presenti condizioni.
4. Il titolo di proprietà dell'oggetto della fornitura resta a MIKRON fino a pagamento integrale del prezzo della fornitura. L'Acquirente è tenuto ad espletare tutte le formalità necessarie per tale riconoscimento ottemperando ai presupposti previsti dalla legge nazionale o locale applicabile.

## VII. Termine di consegna

1. L'osservanza del termine di consegna presuppone che tutti gli aspetti commerciali, amministrativi e tecnici siano stati definiti e concordati dai contraenti e che l'Acquirente abbia assolto gli obblighi cui è tenuto ad adempiere tra cui la presentazione della documentazione amministrativa, tecnica occorrente, delle autorizzazioni commerciali/amministrative e il pagamento di quanto dovuto o il rilascio di una garanzia di pagamento in conformità a quanto previsto contrattualmente.
2. Il termine di consegna deve ritenersi osservato nel momento in cui viene comunicato da MIKRON che l'oggetto della fornitura è a disposizione per la spedizione all'Acquirente Free Carrier presso la sede di Mikron ad Agno (FCA Incoterms 2010).
3. MIKRON è tenuta a rispettare il termine di consegna solo se l'Acquirente ha ottemperato a tutti gli impegni derivanti dai contratti stipulati con la MIKRON. Il termine di consegna è prolungato quando l'Acquirente non adempie ai propri obblighi indipendentemente che lo stesso sia stato messo in mora. In caso di mancato pagamento MIKRON si riserva la facoltà di non procedere alla consegna della fornitura fino all'integrale versamento di quanto dovuto, ovvero di risolvere il contratto e trattenere gli acconti ricevuti dall'Acquirente a titolo di compensazione della prestazione o della parte di essa già eseguita, fatto salvo la richiesta di risarcimento dei danni eventualmente patiti.
4. Il termine di consegna è prolungato adeguatamente in caso di impedimento per cause di forza maggiore e quando si verificano eventi al di fuori della sfera e della volontà di MIKRON, indipendentemente che essi si realizzino presso MIKRON, l'Acquirente o terzi. Sono ad esempio considerati impedimenti di questo tipo le epidemie, mobilitazioni, eventi bellici, sommosse, agitazioni sindacali, eventi naturali, provvedimenti istituzionali, divieti di importazione, esportazione, transito, interruzioni, ritardi o inadempimento del vettore, ecc. Le conseguenze e i costi derivanti saranno suddivisi in modo proporzionale al danno subito da ciascuna parte. Nei casi importanti inizio e fine degli impedimenti verranno comunicati da MIKRON all'Acquirente nel più breve tempo possibile.
5. In caso di consegna ritardata, l'Acquirente non ha alcun diritto al risarcimento dei danni o alla risoluzione del contratto. Se il ritardo è imputabile a MIKRON, l'Acquirente è autorizzato a richiedere per la parte ritardata della consegna,

con esclusione di ulteriori richieste o dei danni indiretti, un risarcimento corrispondente allo 0,25% per ogni settimana completa di ritardo, ma complessivamente al massimo 5% del valore della sola parte della fornitura in ritardo. Le prime quattro settimane di ritardo non danno alcun diritto al risarcimento per ritardata consegna. Il diritto al risarcimento di cui al presente paragrafo si prescrive in mancanza di formale richiesta per iscritto dell'Acquirente nel termine di tre (3) mesi dalla data di consegna originariamente pattuita.

6. Non è dovuta alcuna indennità, compensazione o risarcimento per consegne ritardate da parte di fornitori terzi prescritti o indicati dall'Acquirente.
7. Se la spedizione viene ritardata per cause imputabili all'Acquirente, quest'ultimo sarà comunque tenuto ad effettuare i pagamenti in base al termine di consegna originariamente previsto. In tal caso MIKRON sarà autorizzata a conservare l'oggetto della fornitura e, come spese di immagazzinaggio, potrà fatturare lo 0,5% del prezzo di vendita al mese. MIKRON è autorizzata a richiedere costi maggiori, fornendo opportuni giustificativi. In ogni caso il mancato ritiro o l'illegittimo rifiuto dell'Acquirente consente a MIKRON il diritto di risolvere il contratto, trattenere gli acconti già ricevuti, esigere il versamento integrale del saldo prezzo della fornitura e ritenersi libera di vendere l'oggetto della fornitura a terzi, oltre al risarcimento dei danni patiti.

#### **VIII. Garanzia, durata e reclami**

1. Il termine di garanzia è di dodici (12) mesi o 2500 ore di funzionamento a decorrere dalla data di spedizione della fornitura da parte di MIKRON.

Sono esclusi dalla garanzia e dal contratto con formula "Estensione della garanzia a 24 mesi" i pezzi soggetti alla normale usura quali a titolo esemplificativo e senza che ciò possa essere inteso in senso limitativo rulli di curvatura, cinghie dentate, serraggi, morsetti, ecc.

I mandrini sono garantiti per un periodo di dodici (12) mesi o 2500 ore di funzionamento a decorrere dalla data di spedizione della macchina fornita da MIKRON, oppure dalla data di acquisto di un nuovo mandrino.

2. L'Acquirente deve notificare immediatamente e per iscritto a MIKRON i difetti rilevati o scoperti pena la decadenza del diritto alla garanzia. In ogni caso MIKRON non sarà più responsabile e l'azione di garanzia è da ritenersi prescritta una volta decorso un anno dal passaggio del rischio – quant'anche l'Acquirente ne abbia scoperto i difetti al più tardi.
3. La validità della garanzia presuppone il montaggio dell'oggetto della fornitura e/o dei ricambi da parte di MIKRON o di tecnici dalla stessa autorizzati. Inoltre MIKRON non si assume alcuna responsabilità con conseguente esclusione della garanzia per il fatto dell'Acquirente o di terzi ed in particolare: utilizzazione inappropriata, impropria e negligente, installazione o messa in esercizio non corretta o eseguita da terzi, mancata osservanza delle istruzioni del manuale d'uso e delle norme di sicurezza, usura naturale, scarsa o mancata manutenzione non regolare e non utilizzo di pezzi di ricambio originali MIKRON, mezzi o materiali operativi inadeguati, area fabbricati o impianti ove è ubicato l'oggetto del contratto inadeguati, influssi chimici, elettronici o elettrici. È, inoltre esclusa la garanzia per tutti i difetti e i vizi non imputabili a MIKRON e non riconducibili a costruzione, esecuzione o materiale difettoso ed imperfetto.
4. Con esclusione di ulteriori pretese, fino al termine del periodo di garanzia e se il reclamo risulta essere giustificato, MIKRON si impegna a riparare, a sostituire a sua discrezione ed in tempi ragionevoli, i componenti della fornitura risultati difettosi o inutilizzabili a causa di vizi dimostrabili nei materiali, nella costruzione o nell'esecuzione. L'Acquirente deve concedere a MIKRON il tempo necessario di compiere tutti gli interventi che la stessa ritiene opportuni e finalizzati all'eliminazione dei difetti. In caso contrario MIKRON non risponde delle conseguenze che ne derivano. La prestazione di garanzia è adempiuta con la riparazione o la sostituzione. I ricambi o le parti sostituite o riparate non danno diritto ad un'estensione della durata della garanzia originaria concessa con la fornitura.
5. Garanzia qualitative quali l'idoneità ad uno scopo particolare o la promessa di un particolare rendimento valgono solo se garantite contrattualmente. Ai fini dell'individuazione della qualità e degli elementi essenziali dell'oggetto della fornitura fa fede e vale unicamente quanto descritto nel contratto sottoscritto.
6. Se non diversamente concordato, per i gruppi revisionati da MIKRON presso la propria sede o quella del cliente, la garanzia è di sei (6) mesi a decorrere dal completamento della revisione e al più tardi dalla data di spedizione della fornitura da parte di MIKRON.
7. Per la fornitura di merci e servizi di sub-fornitori prescritti dall'Acquirente, MIKRON risponde solo nei limiti e alle condizioni di garanzia dei rispettivi sub-fornitori.

#### **IX. Software**

1. Se l'entità della fornitura comprendere anche la fornitura di prodotti software, viene concesso al cliente il diritto non esclusivo di utilizzare il software fornito, compresa la relativa documentazione. Esso viene ceduto per l'uso esclusivo solo per l'oggetto della fornitura. È vietato l'uso su più sistemi. Non è ammessa la concessione di sub licenze.
2. Il cliente potrà riprodurre, rielaborare, tradurre il software o convertire il codice oggetto in codice sorgente solo nella misura ammessa dalla legge. Il cliente si

impegna a non rimuovere le indicazioni del fabbricante, in particolare i riferimenti al copyright, né a modificarle senza previo consenso esplicito della MIKRON.

3. Tutti gli altri diritti sul software e sulla documentazione, copie comprese, sono riservati alla MIKRON o al fornitore del software.

#### **X. Disposizioni conclusive**

1. Salvo diversi accordi, tutti i casi di violazione contrattuale e le relative conseguenze giuridiche nonché tutti i diritti dell'Acquirente, indipendentemente dal motivo giuridico per i quali vengono avanzati, sono disciplinati in via definitiva nelle presenti "Condizioni di fornitura Ricambi". Sono in particolare esclusi tutti i diritti di risarcimento danni, di riduzione del prezzo, di recesso, di rescissione e di risoluzione del contratto che non siano espressamente citati nelle presenti condizioni. In nessun caso sussiste il diritto dell'Acquirente al risarcimento di danni diretti o indiretti quali a titolo esemplificativo quelli derivanti o correlati alla sospensione o perdita di produzione, perdita di guadagno, perdita di ordini e contratti, perdita di profitto.
2. È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di MIKRON salvo che la stessa sia dipendente da dolo o da colpa grave. In nessun caso l'eventuale risarcimento a cui è tenuta MIKRON per qualsiasi danno provato dall'Acquirente, con esclusione di qualsiasi altra pretesa, potrà superare un importo pari al 5% del valore di quella parte della fornitura che non è risultata essere conforme a quanto contrattualmente pattuito. È esclusa qualsiasi responsabilità di MIKRON per il fatto commesso dal personale ausiliario.
3. In caso di recesso dell'Acquirente per propria volontà o annullamento dell'ordine per convenienza Mikron avrà il diritto di trattenere gli acconti ricevuti, di pretendere l'eventuale pagamento del residuo prezzo della fornitura a titolo di indennizzo per l'attività e per la parte di prestazione eseguita e di richiedere il risarcimento dei danni patiti.
4. La presenza di difetti o la carenza di qualità promesse o di elementi essenziali non legittimano l'Acquirente a recedere dal contratto o ad annullare l'ordine. L'Acquirente è tenuto a concedere a MIKRON il tempo e l'opportunità necessaria per la riparazione o la sostituzione della fornitura a norma del paragrafo VIII di cui sopra. In caso di insuccesso totale o parziale e salvo diverso accordo tra le parti, l'Acquirente ha diritto esclusivamente ad un'equa riduzione del prezzo che non potrà comunque superare il limite indicato al capoverso 2 del presente paragrafo.

#### **XI. Legge applicabile e Foro competente**

1. Qualsiasi rapporto giuridico intercorrente tra MIKRON e l'Acquirente è soggetto esclusivamente al diritto Svizzero, con esclusione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci (CISG – 11.04.1980).
2. Il Foro giuridico competente in via esclusiva è il Tribunale del luogo dove ha sede legale MIKRON SA Agno. Tuttavia MIKRON SA Agno si riserva il diritto di adire il foro competente del luogo in cui l'Acquirente ha il suo domicilio.

**MIKRON SA AGNO**  
Via Ginnasio 17  
6982 Agno  
Svizzera